



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco  
SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento  
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione  
del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo  
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I di Gabinetto  
SEDE

OGGETTO : Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di Vigili del Fuoco non specialista.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 16556 del 24 marzo 2021 di pari oggetto con la quale è stata avviata la procedura di mobilità per la raccolta delle istanze di trasferimento del personale in servizio appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialista.

Al riguardo si precisa che coloro che sono stati assunti prima del 21 novembre 2018, data di entrata in vigore del Dlgs 127/2018 che stabilisce l'obbligo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione per il personale VF, possono senz'altro partecipare, come per il passato, alla procedura di mobilità di cui alla circolare prot. n. 16556 del 24/03/2021.

IL DIRETTORE CENTRALE



Roma, 30/03/2021

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Laura **LEGA**

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Fabio **DATTILO**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Prefetto Darco **PELLOS**

Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott. Alessandro **TORTORELLA**

**Oggetto: Mobilità volontaria personale Vigile – chiarimenti.**

Egregi,

dalle nostre strutture sul territorio ci pervengono segnalazioni riferite alla domanda recente circolare sulla mobilità volontaria per il ruolo di vigile del fuoco pubblicata il 24/3/2021.

Nello specifico ci viene evidenziato come il personale che ha già partecipato alla mobilità pubblicata in data 12/05/2020, cambiando così la sede di prima assegnazione, nella citata circolare non possa inoltrare la domanda secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del DL 13 ottobre 2005 n.217 e s.m.i..

A parere delle Scriventi, tale motivazione non appare applicabile ai casi in questione in quanto il personale interessato ha già lasciato la sede di prima assegnazione, e pertanto si chiede di intervenire tempestivamente per risolvere la problematica evidenziata.

Cordiali Saluti.

Fp Cgil VVF  
Mauro **Giulianella**

FNS Cisl  
Massimo **Vespa**

CONFISAL VVF  
Franco **Giancarlo**